

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,
di seguito denominata "Provincia",

e la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO,
TURISMO E AGRICOLTURA DI TRENTO,
di seguito denominata "Camera di Commercio";

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA
per la XVII legislatura (2025-2028)

Indice

Indice.....	2
Glossario.....	3
CAPO I Finalità e ambiti di collaborazione.....	4
Art. 1 Finalità.....	4
Art. 2 Ambiti di collaborazione.....	5
CAPO II Linee di Intervento.....	5
Art. 3 Sostenibilità e transizioni green e digitale delle imprese.....	5
Art. 4 Digitalizzazione e semplificazione dei rapporti tra imprese e PA.....	6
Art. 5 Promozione dei prodotti e del sistema economico trentino e apertura a nuovi mercati.....	7
Art. 6 Attrazione e sviluppo delle risorse umane.....	9
Art. 7 Osservatorio Economico, studi e indagini.....	9
Art. 8 Formazione.....	11
Art. 9 Tenuta elenchi, albi e registri e prevenzione fenomeni di illegalità.....	13
CAPO III Governance dell'Accordo di Programma.....	15
Art. 10 Strutture di coordinamento dell'Accordo.....	15
Art. 11 Tavoli tecnici PAT e referenti della Camera di Commercio.....	15
CAPO IV Modalità di Finanziamento della Camera.....	15
Art. 12 Finanziamento ordinario della Camera di Commercio.....	15
Art. 13 Modalità di finanziamento dell'Accordo di Programma.....	16
CAPO V Programmazione, verifica, rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti.....	17
Art. 14 Programmazione delle attività.....	17
Art. 15 Monitoraggio e modifiche al programma.....	19
Art. 16 Rendicontazione.....	20
Art. 17 Modalità di erogazione dei finanziamenti.....	21
CAPO VI Impegni dei sottoscrittori, verifiche sull'attuazione, durata e disciplina transitoria.....	21
Art. 18 Impegni e responsabilità dei soggetti sottoscrittori.....	21
Art. 19 Verifiche sull'attuazione dell'Accordo.....	22
Art. 20 Direttive sulla formazione dei bilanci della Camera di Commercio.....	23
Art. 21 Trattamento dati personali.....	23
Art. 22 Durata dell'Accordo.....	23
Art. 23 Continuità delle attività della Camera di Commercio dopo la scadenza dell'Accordo.....	23
Art. 24 Regime fiscale.....	23

Glossario

Nel prosieguo dell'Accordo e negli atti attuativi derivanti dallo stesso, valgono le seguenti definizioni.

- a) **Linea di intervento:** Il primo e più aggregato livello di suddivisione delle azioni attraverso cui si attua l'Accordo di Programma. Tali linee di intervento hanno carattere strategico e individuano gli ambiti di collaborazione su cui Provincia e Camera di Commercio intendono investire. Esse sono elencate all'articolo 2.
- b) **Macro attività:** Per le attività consolidate, rappresentano il livello di aggregazione immediatamente successivo alle linee di intervento. Le risorse di quota PaT previste per la linea di intervento sono ripartite alle singole macro-attività.
- c) **Obiettivo specifico:** Le finalità condivise tra Camera e Provincia che si vogliono raggiungere tramite una specifica macro-attività o progettualità.
- d) **Modalità di realizzazione:** Rappresentano il livello di programmazione immediatamente successivo alle macro-attività. Sono individuate in fase di programmazione e rappresentano le modalità con cui Camera di Commercio e Provincia daranno attuazione alle macro-attività. Per ogni modalità di realizzazione, sono identificati pesi, indicatori (KPI) e dei valori target.
- e) **Progettualità:** Per le attività innovative, il livello di aggregazione immediatamente successivo alle linee di intervento. Le risorse di quota PAT attribuite alla linea di intervento sono ripartite sulle singole progettualità. Le progettualità possono avere durata prevista superiore all'esercizio di riferimento del Programma annuale.
- f) **Fasi di realizzazione:** Rappresentano il livello di programmazione immediatamente successivo alle progettualità. Per ogni fase di realizzazione viene identificata la percentuale di realizzazione prevista nell'anno di riferimento.
- g) **Tavoli tecnici:** Definiti dall'articolo 11. I Tavoli tecnici hanno l'obiettivo di favorire il confronto tra le parti coinvolte nelle fasi di programmazione annuale delle attività, nel quadro di riferimento dell'Accordo di programma e di monitorare l'attuazione degli interventi previsti nel Programma stesso.
- h) **Struttura Referente:** La struttura della Provincia individuata per ciascun tavolo tecnico, cui spetta il compito di fare sintesi delle diverse esigenze espresse e di assumere il coordinamento interno delle strutture provinciali costituenti ciascun tavolo tecnico.
- i) **Componenti dei tavoli tecnici:** Il Dirigente di ciascuna delle strutture individuate con apposita delibera della Giunta provinciale, è componente del tavolo per la successiva legislatura e può nominare uno o massimo 2 delegati.
- j) **Struttura di Coordinamento:** la struttura della Provincia Autonoma di Trento cui sono demandate le attività ed i compiti derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia relative alla Camera di commercio, industria, artigianato, turismo ed agricoltura di Trento, per quanto attiene al finanziamento ed al controllo sugli atti dell'ente camerale ed al supporto della programmazione dell'attività dell'ente.

CAPO I Finalità e ambiti di collaborazione

Art. 1 Finalità

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio attraverso il presente accordo intendono rinnovare e rilanciare il partenariato strategico ed operativo, sancito con gli Accordi di programma sottoscritti nelle precedenti Legislature, puntando ad accrescere il dialogo ed il coordinamento fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Provincia e quelle di supporto e sviluppo del sistema imprenditoriale trentino e di regolazione del mercato proprie delle Camere di Commercio. Provincia e Camera di Commercio stipulano il presente Accordo di programma per regolare in modo organico ed efficace i reciproci rapporti di collaborazione nell'attuazione di azioni e progettualità a sostegno dello sviluppo economico del territorio trentino.

Comma 2) L'accordo, al fine di perseguire l'obiettivo di crescita dell'economia del territorio, interviene per promuovere la competitività e la produttività delle imprese trentine, con attenzione a tutti i settori, focalizzando gli interventi sulle principali leve di sviluppo del sistema imprenditoriale: la capacità di affrontare le transizioni energetica e digitale; la capacità di innovare i prodotti e processi sfruttando le conoscenze sviluppate nel sistema della ricerca locale; la capacità di attrarre risorse umane e adeguare progressivamente le competenze dei lavoratori e degli imprenditori; la capacità di aprire nuove aree di sviluppo e nuovi mercati. L'accordo interviene inoltre su due "pilastri" fondamentali per lo sviluppo del sistema economico: il rafforzamento dell'osservatorio economico di Camera di Commercio e della formazione anche attraverso l'azienda Speciale "Accademia d'Impresa" – avendo presente l'obiettivo di usare analisi e dati per comprendere il passato, il presente e guardare al futuro a supporto di policy, interventi economici e sviluppo di competenze.

Comma 3) La Provincia riconosce il ruolo strategico della Camera di Commercio quale istituzione che svolge funzioni di rappresentanza unitaria e di interesse generale con riferimento al sistema delle imprese, nonché di supporto e di promozione dell'economia locale e del territorio trentino. Nell'esercizio di questo ruolo, la Camera di Commercio può sottoporre alla Giunta valutazioni e proposte in merito a profili e ambiti di particolare rilievo per favorire la crescita e lo sviluppo economico del sistema imprenditoriale della provincia di Trento.

Comma 4) Considerato l'attuale contesto socio economico, caratterizzato da dinamiche in continua e sempre più rapida evoluzione, sia negli aspetti geopolitici che tecnologici ma anche negli aspetti sociali e valoriali, Provincia e Camera di Commercio concordano sulla necessità di riconoscere al presente accordo una natura dinamica e incentrata sull'innovazione. In tale ottica potranno essere individuati di comune accordo ulteriori ambiti di intervento da implementare nella vigenza dell'accordo per assicurare all'imprenditoria trentina un sostegno concreto ed efficace.

Art. 2 Ambiti di collaborazione

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio riconoscono, in coerenza con il quadro d'azione delineato, la strategicità, per la XVII Legislatura, anni 2025-2028 , delle seguenti sette linee di intervento:

1. Sostenibilità e transizioni green e digitale delle imprese;
2. Digitalizzazione e semplificazione dei rapporti tra imprese e PA;
3. Promozione dei prodotti e del sistema economico trentino e apertura a nuovi mercati;
4. Attrazione e sviluppo delle risorse umane;
5. Osservatorio Economico, studi e indagini;
6. Formazione;
7. Tenuta elenchi, albi e registri e prevenzione fenomeni di illegalità.

Comma 2) Al fine di stimolare le imprese all'innovazione rispetto ai diversi ambiti di intervento potranno essere attivate collaborazioni con l'università e gli enti di ricerca del territorio.

CAPO II Linee di Intervento

Art. 3 Sostenibilità e transizioni green e digitale delle imprese

Comma 1) Camera di Commercio e Provincia concordano sulla strategicità di accompagnare le imprese sui temi dell'innovazione, della transizione green e digitale e dello sviluppo sostenibile, declinato secondo la Strategia Provinciale Sviluppo sostenibile (Spross) ed i criteri ESG (Environment, Social and Governance). Tali tematiche rivestono un ruolo fondamentale nella competitività delle imprese e offrono inoltre la possibilità di affacciarsi a nuovi modelli di business.

Comma 2) Camera di Commercio e Provincia concorrono nel supportare le imprese nell'affrontare il percorso di innovazione di prodotto e di processo, tra gli altri, in ottica di: i) economia circolare; ii) efficientamento energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; iii) investimenti nell'analisi dei consumi; iv) ottimizzazione delle risorse per la riduzione delle emissioni; v) presidio consapevole del territorio.

Comma 3) La trasformazione digitale risulta nel contempo di cruciale importanza e può fungere, in sinergia con la transizione verde, da acceleratore d'innovazione. Nell'attuale economia, la sfida per le imprese risiede nella comprensione e nell'utilizzo dei dati per fini produttivi e di innovazione dei prodotti, nonché nel raggiungimento stesso di obiettivi di

sostenibilità, anche in termini di impatto sulla società che possono derivare da tali nuove tecnologie. Camera di Commercio e Provincia concordano sull'importanza di affiancare le imprese nell'affrontare questa sfida ed in particolare nell'implementazione delle nuove tecnologie come i modelli basati sul machine learning, l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things (IoT), le soluzioni digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain, la blockchain, nel rispetto del trattamento sicuro di importanti quantità di dati.

Comma 4) Data la notevole complessità con cui le imprese si devono misurare, è fondamentale che gli investimenti tecnologici si accompagnino ad un impegno nella diffusione della consapevolezza e della cultura su queste tematiche. Camera di Commercio e Provincia concordano sull'importante ruolo della stessa Camera sia come attore di primaria importanza nelle attività di sensibilizzazione che come driver di rilievo e da coinvolgere nelle attività di attuazione del processo di scoperta imprenditoriale, previsto dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), nonché come promotore di iniziative e di strumenti che possano facilitare l'avvicinamento del mondo delle imprese al mondo dell'innovazione anche attraverso il processo di trasferimento tecnologico.

Art. 4 Digitalizzazione e semplificazione dei rapporti tra imprese e PA

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio concordano sulla strategicità degli interventi volti a rafforzare i processi di digitalizzazione e semplificazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, tra le imprese e la pubblica amministrazione e tra le imprese ed il mercato.

Particolare rilevanza assume l'estensione dell'utilizzo della piattaforma camerale SUAP a tutti i procedimenti di competenza comunale concernenti le attività produttive ed edilizie e ai connessi endoprocedimenti (enti terzi), oltre che a tipologie di procedimenti di esclusiva o prevalente competenza provinciale, con il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, per la semplificazione amministrativa, la dematerializzazione dei procedimenti, nonché per la formazione e costante alimentazione del "fascicolo informatico d'impresa" come previsto dall'art. 2, comma 2 lett. b) della L. 580 /1993 ss.mm.

Comma 2) Nell'ambito indicato al precedente comma 1), Provincia e Camera di Commercio collaborano nelle attività di supporto organizzativo e formativo, sia nei confronti degli utenti del SUAP, che dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti interessati, anche con riferimento al nuovo Sistema informatico degli Sportelli Unici (SSU).

Comma 3) Nell'ottica di una semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, Camera di Commercio e Provincia collaborano nell'ambito del Progetto razionalizzazione controlli alle imprese, anche al fine di sperimentare l'applicazione di criteri predittivi basati su dati certi e per l'orientamento dell'attività di controllo della Provincia sulle imprese valorizzando anche i dati e la documentazione presente nel sopraccitato "fascicolo informatico d'impresa".

Comma 4) Nell'ambito di una semplificazione del rapporto tra imprese e pubblica amministrazione e di un incremento del livello di digitalizzazione delle imprese del sistema

economico trentino, Provincia e Camera di Commercio collaborano nel supportare gli operatori economici nell'utilizzo del mercato elettronico nazionale (MePA), nonché negli adempimenti connessi con l'utilizzo della piattaforma digitale provinciale (Contracta) e nella corretta e completa alimentazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). La Camera di Commercio attiva iniziative volte alla diffusione e utilizzo presso gli operatori economici e gli enti dei dispositivi di identità digitale in particolare quelli innovativi.

Comma 5) Nell'ottica della semplificazione dei rapporti, Provincia e Camera di Commercio puntano alla valorizzazione del patrimonio informativo (banche dati) in possesso degli enti coinvolti, con il potenziamento dei canali di interoperabilità e l'implementazione di nuovi canali di comunicazione anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale.

Art. 5 Promozione dei prodotti e del sistema economico trentino e apertura a nuovi mercati

Comma 1) Alla Provincia spetta la regia complessiva ed il coordinamento generale nell'ambito della promozione istituzionale del Trentino e delle sue produzioni distintive. Nell'ambito del presente accordo Provincia e Camera di Commercio collaborano alla promozione locale, nazionale e internazionale del territorio trentino e alla valorizzazione delle sue produzioni e filiere distintive affiancando alla promozione dei settori tradizionali agricolo, vitivinicolo, enogastronomico anche la valorizzazione di settori ulteriori quali quelli dell'artigianato, dell'industria e favorendo la sinergia con le strategie di sviluppo turistico del territorio (in particolare il turismo enogastronomico).

Comma 2) Provincia e Camera convengono, in sintonia con gli indirizzi strategici di cui al comma precedente, che Palazzo Roccabruna sia sede delle seguenti attività:

- a) Enoteca provinciale del Trentino, quale vetrina delle produzioni enologiche e agroalimentari trentine;
- b) percorsi formativi in materia di cultura di prodotto e dell'enogastronomia del territorio organizzati dall'azienda speciale della Camera di Commercio, Accademia d'Impresa;
- c) organizzazione di eventi volti a valorizzare sia la cucina territoriale, attraverso filoni originali e attrattivi, sia le filiere distintive dell'offerta integrata di prodotti agroalimentari, artigianali e ricettivi, comprese le rassegne e/o gli eventi enogastronomici;
- d) accoglienza per delegazioni istituzionali e rappresentanze del mondo economico nazionale ed internazionale;
- e) mostre e iniziative culturali sull'economia e sulle produzioni del territorio, su aspetti di rilevante interesse socio-economico o su tematiche di carattere storico-artistico, paesaggistico e antropologico.

Comma 3) Le Parti concordano, inoltre, sulla necessità di preservare l'immobile di proprietà della Camera quale patrimonio storico-artistico della Comunità trentina, rispettando, nella

realizzazione delle attività, il decoro dell'immobile, i limiti di capienza di pubblico nella struttura, gli aspetti della sicurezza e igienico-sanitari nella valorizzazione dell'enogastronomia trentina. Al fine di tutelare la struttura e nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, la Camera sottoscrive con gli Enti o i Soggetti - anche su indicazione della Provincia - che utilizzano l'immobile appositi accordi che regolino modalità e criteri di utilizzo e di presenza di/a Palazzo Roccabruna.

Comma 4) Nell'ambito della promozione territoriale Camera e Provincia individuano le seguenti ulteriori modalità e traiettorie di sviluppo:

a) prestare, nella progettazione, un'adeguata attenzione all'integrazione delle metodologie di marketing tradizionali e digitali;

b) collaborare, in continuità con le passate annualità, in sintonia con il sistema provinciale, alla realizzazione dei "grandi eventi" del territorio; a tal fine la Provincia comunica alla Camera, con congruo anticipo, il calendario dei grandi eventi provinciali al fine di consentire la programmazione delle attività nei tempi previsti dal presente accordo;

c) assicurare, laddove possibile ed opportuno, il coinvolgimento degli altri Enti territoriali, del Sistema di promozione turistica, delle Associazioni di categoria del territorio e delle Organizzazioni dei Produttori.

Comma 5) Provincia e Camera convengono che, per la valorizzazione della filiera foresta-legno in Trentino, si gestisca, ai sensi degli artt. 60 comma 1 e 63 comma 1 della L.P. n. 11/2007, un Portale del Legno Trentino (www.legnotrentino.it), attraverso il quale provvedere all'organizzazione della commercializzazione del legname trentino, alla gestione dell'osservatorio del mercato del legno e alla valorizzazione delle imprese del settore, anche iscritte all'Elenco provinciale delle imprese forestali di cui all'art. 9, comma 1, lettera f. del presente Accordo. La proprietà del Portale del legno Trentino è congiunta, di pari misura, tra le Parti.

Comma 6) Alla luce della presenza di Camera di Commercio al tavolo del "Comitato strategico per l'internazionalizzazione" istituito dalla Provincia, e in ragione delle connessioni con il sistema camerale, Camera di Commercio collabora con Trentino Sviluppo S.p.A. per il supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese, avvalendosi di Unioncamere e la rete degli "sportelli estero" attivi presso tutte le Camere, di Assocamerestero e le Camere di commercio italiane all'estero, nonché con Unioncamere Europa ed Eurochambres. A tal fine, di concerto con le strutture competenti della Provincia e con Trentino Sviluppo, la Camera di Commercio può sottoscrivere specifiche convenzioni operative.

Comma 7) Al fine di favorire l'internazionalizzazione dell'economia trentina, Provincia e Camera collaborano per la creazione di una vetrina anche virtuale delle imprese del territorio che esportano sui mercati esteri, quale meccanismo di promozione e di facilitazione dei contatti provenienti sia dall'esterno che dal livello nazionale o locale, anche in coordinamento con Trentino Sviluppo.

Comma 8) La Camera ha la facoltà di avvalersi dei canali comunicativi dei Servizi provinciali competenti per la divulgazione e valorizzazione mediatica delle attività effettuate nell'ambito del presente capo.

Comma 9) La Camera di Commercio può avvalersi dei Servizi provinciali competenti per l'esecuzione dei lavori di allestimento di spazi espositivi relativi agli eventi di natura promozionale di cui al precedente comma e concordati con la Provincia nel documento di programmazione di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 6 Attrazione e sviluppo delle risorse umane

Comma 1) Provincia, in particolare attraverso la propria Agenzia del Lavoro e Trentino sviluppo, e Camera di Commercio, anche attraverso la propria azienda speciale Accademia d'Impresa, intendono collaborare per agevolare iniziative di promozione a livello locale, nazionale e internazionale del territorio e delle sue imprese, al fine dell'attrazione e del trattenimento di professionalità sul territorio con particolare attenzione agli ambiti territoriali con rischio di spopolamento, in ottica di rientro dei cervelli o riduzione delle fughe.

Comma 2) Alla Provincia spetta la regia complessiva ed il coordinamento generale nell'ambito delle politiche del lavoro. Provincia e Camera di Commercio collaborano, anche per il tramite dei loro enti strumentali ed aziende speciali, al fine della sensibilizzazione verso i temi di cui al comma 1, e nel supportare le singole imprese trentine, aggregate anche a livello settoriale, nel presentarsi sul mercato del lavoro, supportando eventi sul territorio e fuori dal Trentino anche presso le principali università o enti di formazione.

Comma 3) Provincia e Camera di Commercio collaborano nell'identificare possibili nuove modalità di attrazione e reclutamento del personale, anche all'estero, sfruttando tra l'altro la rete di contatti istituzionali con soggetti interessati a tali tematiche (Camere di Commercio Italiane all'estero, ICE etc).

Comma 4) Provincia e Camera di Commercio promuovono in maniera coordinata il mantenimento e lo sviluppo ulteriore di un efficace sistema di alternanza scuola-lavoro, dell'apprendistato duale e dell'alta formazione professionale (ITS).

Art. 7 Osservatorio Economico, studi e indagini

Comma 1) Un puntuale e sistematico monitoraggio dei dati statistici relativi al tessuto economico e sociale, nonché l'attività di studio e ricerca in ambito economico sono elementi essenziali per la conoscenza del territorio e la definizione di strategie ed interventi sempre più efficaci e tempestivi, in grado di meglio rispondere alle necessità del tessuto imprenditoriale e dei consumatori/utenti, in particolare in una fase storica caratterizzata da una velocità di cambiamento e di incertezza diffusa.

Comma 2) Provincia e Camera di Commercio collaborano nell'ambito del Sistema statistico provinciale, di cui alla legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9, allo svolgimento di attività di

studio, ricerca, indagine e monitoraggio periodico che possono essere anche congiunte e/o di carattere innovativo.

Comma 3) Annualmente, sulla base anche della ricognizione presso le strutture provinciali che l'ISPAT effettua in occasione della definizione del Programma statistico provinciale, tra Provincia e Camera di Commercio vengono definite le attività di indagine, monitoraggio e approfondimento che nell'ambito delle azioni comuni della Provincia e della Camera dovranno essere svolte dalla Camera di Commercio con il supporto metodologico, se necessario, dell'ISPAT. Al fine di una ordinata cooperazione e collaborazione tra i due enti e per evitare aree di sovrapposizione, si concorda che la Camera di Commercio è l'attore principale delle attività di indagine a carattere "congiunturale", mentre la Provincia per il tramite di ISPAT cura le indagini di tipo "strutturale".

Comma 4) Riconoscendo a Camera di Commercio una consolidata esperienza nel campo delle indagini economiche, Provincia, in particolare per il tramite di ISPAT ed Agenzia del Lavoro, e Camera di Commercio collaborano allo sviluppo di indagini e ricerche congiunte o di analisi innovative.

Comma 5) Provincia ed Agenzia del Lavoro, sotto il coordinamento di ISPAT, e Camera di Commercio collaborano nell'ambito dell'Organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali (LP 19/1983 art 6.1) e nell'ambito dell'osservazione del mercato del lavoro (LP 19/1983 art 3), al fine di effettuare approfondimenti sul sistema imprenditoriale trentino, definire indagini sistematiche e reiterate rispetto alla domanda di competenze del mercato del lavoro, alle potenzialità di sviluppo della forza lavoro anche nelle valli, ai fabbisogni di accrescimento e riconversione professionale di chi è nel mercato del lavoro e deve affrontare le transizioni ecologica e digitale, nonché rispetto al monitoraggio di altri fenomeni quali ad esempio l'imprenditoria femminile, giovane o straniera.

Comma 6) Provincia e Camera di Commercio concordano sulla necessità di svolgere attività di studio e di analisi sulle produzioni distintive del territorio trentino in quanto finalizzate ad una migliore conoscenza dei contesti socio-economici in cui si inseriscono i progetti/programmi di valorizzazione delle filiere trentine o degli ambiti territoriali. In questa ottica collaborano, con il coordinamento tecnico di ISPAT e dell'ufficio studi di Camera di Commercio, nell'ambito dell'Osservatorio delle produzioni trentine, in particolare con attività di indagine, studio e analisi sui prodotti trentini finalizzata alla produzione di dati economici sui prodotti del Trentino e sui loro mercati di riferimento, sia a fini divulgativi sia a scopo istituzionale, sia a scopo statistico, sia per le strategie di marketing territoriale.

Comma 7) Le attività di cui ai commi precedenti vengono svolte attraverso forme di collaborazione con i diversi attori del Sistema Trentino che possono condividere i medesimi interessi (Organismi, Enti del Sistema Territoriale, Università, FBK-IRVAPP, Centro OCSE, Banca d'Italia, ecc) e possono prevedere l'integrazione delle banche dati della Camera con quelle gestite da ISPAT, anche in modalità open, relative al mondo produttivo trentino avvalendosi delle tecnologie più opportune. Allo scopo di individuare legami tra fenomeni complessi e diversi e di prefigurare scenari futuri, accanto ai tradizionali indicatori ad alta frequenza e granularità, a livello sperimentale potranno essere impiegate analisi di big data.

Art. 8 Formazione

Comma 1) Con l'obiettivo di realizzare una sinergia territoriale rispetto all'offerta formativa per le imprese trentine ottimizzando le risorse provinciali, Provincia e Camera di Commercio collaborano alla mappatura della rete di soggetti che a vario titolo rivestono un ruolo di attore nell'offerta formativa provinciale (Agenzia del Lavoro, TSM, Trentino Sviluppo, Enti bilaterali, Accademia d'Impresa, enti formativi accreditati che si occupano di formazione professionalizzante) e dell'attività formativa da loro effettivamente erogata nei confronti dei diversi beneficiari.

Comma 2) La definizione delle iniziative di formazione di Accademia d'Impresa tiene conto delle indicazioni concordate con la Provincia e la Camera di Commercio alla luce dell'offerta formativa già presente sul territorio, nell'ottica di garantire una proposta quanto più completa, mirata ed innovativa agli interlocutori di riferimento. L'offerta formativa di Accademia d'Impresa si articolerà nelle aree della formazione continua, della formazione professionale abilitante e della formazione del Maestro Artigiano.

Comma 3) La Camera assume, per mezzo della sua azienda speciale Accademia d'Impresa, la responsabilità amministrativo-contabile nonché la responsabilità didattico-formativa della realizzazione delle iniziative concordate con i piani annuali di attività.

Comma 4) Nella definizione dell'offerta formativa relativa alla formazione continua si perseguiranno le seguenti linee d'intervento considerate prioritarie, anche in coordinamento e co-progettazione e sinergia, laddove possibile, e nel rispetto delle autonome programmazioni e livelli di competenza con i diversi attori del Sistema Trentino che possono condividere i medesimi interessi (Provincia, Università, Trentino Sviluppo S.p.A., Trentino Marketing, Fondazione Bruno Kessler (FBK), Fondazione Edmund Mach (FEM), Hub Innovazione Trentino, ecc):

1. Sviluppo di competenze tecniche a supporto delle PMI ed in particolare dell'imprenditoria femminile e giovanile: innovazione organizzativa, di prodotto e di processo, internazionalizzazione e commercio internazionale, canali di vendita fisici e digitali e strategie di logistica, sviluppo delle competenze per la gestione delle risorse umane, gestione economica-finanziaria delle imprese;
2. Sviluppo di competenze manageriali a supporto delle PMI ed in particolare dell'imprenditoria femminile e giovanile: leadership, gestione delle risorse umane e dei diversi interlocutori aziendali (stakeholders), rapporto con il territorio e la sua autonomia;
3. Innovazione, trasformazione digitale e verde, sostenibilità: intelligenza Artificiale, Big Data, trasformazione digitale e blockchain, tutela della proprietà industriale ed intellettuale, anche con attenzione ai temi emergenti quali l'etica nell'uso delle tecnologie;
4. Promozione del sistema trentino e dei prodotti tipici in mercati nazionali e

internazionali;

5. Le imprese e la Pubblica amministrazione: contrattualistica pubblica (regole degli appalti e dei contratti ed esecuzione dei contratti pubblici - regole tecniche, amministrative e contabili), SUAP/SUAPE e razionalizzazione controlli /Sportelli unici.

Comma 5) Provincia e Camera riconoscono come strategica, per i comuni obiettivi di sviluppo territoriale, la presenza di un adeguato livello di offerta formativa per gli operatori economici. La Camera di commercio organizza tramite la sua azienda speciale Accademia d'Impresa iniziative volte alla formazione professionale, alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione degli operatori ed imprenditori delle aziende Trentine (cd formazione "continua").

Comma 6) Al fine di realizzare l'attività di formazione professionale per il conseguimento dei titoli necessari all'iscrizione in appositi albi o elenchi nonché per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, la Provincia individua nella Camera di Commercio, accreditando l'azienda speciale denominata Accademia d'Impresa, il soggetto titolato alla gestione delle attività formative regolati dalle seguenti specifiche leggi:

1. legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9 – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera (...);
2. legge 3 febbraio 1989, n. 39 e ss.mm. – Modifiche ed integrazioni (...) disciplina della professione di mediatore (Ruolo agenti d'affari in mediazione);
3. legge 3 maggio 1985, n. 204 e ss.mm. – Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio (Ruolo agenti e rappresentanti di commercio);
4. D.M. 6 ottobre 2009 – Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (...);
5. Delibera Giunta provinciale n.1969 di data 19 novembre 2021 – "corso di formazione obbligatorio per il responsabile dell'attività produttiva dell'impresa di panificazione di cui all'articolo 4 comma 4 della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 12".

Comma 7) Camera di Commercio ed Accademia d'Impresa garantiscono che tutti i percorsi formativi "professionalizzanti" previsti nel presente Accordo rispettino i requisiti di accesso, gli standard formativi e le modalità di certificazione definite dalle vigenti disposizioni nazionali e provinciali e negli Accordi Regioni e Province Autonome nell'ambito della formazione regolamentata. Il particolare, le attività formative sono svolte nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1693 di data 05 Agosto 2011 in materia di modalità gestionali delle attività formative, e della deliberazione n. 727 di data 19 maggio 2014 in materia di compensazione ai membri delle commissioni d'esame.

Comma 8) Camera di Commercio esercita, su delega della Provincia ai sensi dell'articolo 20

bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e ss.mm., le funzioni riguardanti il procedimento per il rilascio del titolo di “Maestro Artigiano” e di “Maestro Professionale” secondo quanto previsto dal Programma Annuale nonché, previo accordo con il servizio provinciale competente in materia di artigianato, per il rilascio degli attestati dei corsi di aggiornamento dei Maestri Artigiani e dei Maestri Professionali. Camera di Commercio collabora con il servizio provinciale competente in materia di artigianato per la definizione di nuovi profili formativi, nonché alla revisione dei percorsi e delle modalità di formazione laddove se ne rilevasse l’opportunità. Le attività di cui al presente comma potranno essere realizzate anche attraverso l’azienda speciale della Camera di Commercio, Accademia d’Impresa.

Comma 9) Nel caso in cui le iniziative formative proposte da Accademia d’Impresa siano svolte sul territorio, possono essere utilizzate, in accordo con l’art. 10 l.p. 15/1980, sedi della Provincia e dei suoi enti strumentali, comprese strutture laboratoriali, previo accordo con le strutture di merito e con le strutture ospitanti.

Comma 10) La Provincia dà atto che il presente articolo costituisce riconoscimento dell’idoneità dell’azienda speciale camerale Accademia d’Impresa a realizzare le iniziative di formazione professionale alle quali il presente Accordo si riferisce.

Art. 9 Tenuta elenchi, albi e registri e prevenzione fenomeni di illegalità

Comma 1) Al fine di garantire il corretto ed ordinato svolgimento dell’attività economica ed imprenditoriale, la Provincia delega alla Camera di Commercio lo svolgimento delle seguenti attività di tenuta elenchi, in particolare quelli la cui delega è definita con leggi e provvedimenti provinciali:

- a. la tenuta e l’aggiornamento degli Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori per i vini DO previsti dall’art. 65 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Per la procedura di iscrizione agli Elenchi si fa riferimento a quanto stabilito con apposito decreto dal Ministero delle politiche agricole e forestali (decreto 12 marzo 2019, ed in particolare all’art. 8). La Camera di Commercio assicura l’adozione di tutto quanto necessario ai fini della iscrizione e dell’aggiornamento dell’elenco;
- b. la gestione della menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, come previsto dall’art. 31 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, secondo le modalità stabilite nel regolamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale nr. 1320 di data 22 giugno 2012 e ss. mm.;
- c. le funzioni concernenti la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 3 della l.p. 1 agosto 2002, n. 11 e ss.mm., ivi comprese, ai sensi dell’art. 19 della citata legge, le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative, come attribuite per delega della Provincia, ai sensi dell’art. 20 bis l.p. 1 agosto 2002, n. 11 e ss.mm.;
- d. le funzioni amministrative in materia di vendite presentate come occasioni

particolarmente favorevoli per gli acquirenti (delega PAT ai sensi art. 28, comma 8 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e ss.mm.), nonché le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in tale materia, (delega PAT art. 51, comma 2 l.p. 30 luglio 2010, n. 17 e ss.mm.);

- e. le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 56 (ad eccezione del comma 7) della stessa legge, per quanto concerne i distributori di carburante come delegate dalla Provincia ai sensi dell'art. 58, comma 5 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e ss.mm.. Le somme introitate dalla Camera di Commercio a titolo di sanzione sono versate entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla Provincia;
- f. la tenuta dell'elenco provinciale delle imprese forestali come previsto dall'articolo 61, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2007 e ss. mm, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. Nello specifico ambito di interesse, la Provincia condivide con Camera di Commercio la gestione del Portale del Legno in raccordo con le attività e le iniziative della cabina di regia della filiera foresta-legno istituita ai sensi dell'articolo 65 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione;
- g. la tenuta del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992 e ss. mm delegata ai sensi dell'articolo 39 ter, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 9 luglio 1993 e ss, come previsto dal decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg). L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame abilitante che viene svolto presso la Camera di Commercio dalla commissione provinciale istituita ex comma 5 dell'art. 39 ter della predetta legge.

Comma 2) Provincia e Camera di Commercio convengono sulla necessità di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto al radicamento di attività criminali con impatto sul sistema economico locale, anche favorendo lo scambio di conoscenze ed informazioni per il monitoraggio dei fenomeni di illegalità da essi derivanti, anche riferiti alla criminalità organizzata, nelle sue diverse articolazioni.

Comma 3) In relazione a quanto previsto al comma precedente, è condiviso un programma periodico di lavoro in base al quale Camera di Commercio si impegna a mettere a disposizione della Provincia banche dati, a erogare attività di formazione, a svolgere attività di monitoraggio e analisi e a garantire una presenza in organi collegiali coinvolti nei programmi di sicurezza e tutela della legalità. A tal fine Camera di Commercio mette a disposizione un supporto di professionalità specificamente qualificate che interagiranno con la struttura provinciale competente in materia di prevenzione della criminalità.

CAPO III Governance dell'Accordo di Programma

Art. 10 Strutture di coordinamento dell'Accordo

Comma 1) La Camera di Commercio indica il Segretario Generale quale Referente per l'Accordo di Programma, il Servizio Controllo di gestione quale struttura deputata alla ricezione dei documenti, note, informazioni riferite all'Accordo di Programma ed al Programma delle Attività e l'Ufficio Ragioneria quale struttura di riferimento per i relativi aspetti finanziari.

Comma 2) La Provincia indica, quale referente dell'Accordo di Programma, il Dirigente dell'UMSe internazionalizzazione e rapporti economici della PAT, la cui struttura è deputata alla ricezione di documenti, note e informazioni riferite all'Accordo di Programma ed al Programma delle Attività.

Comma 3) Il Servizio Controllo di gestione funge da struttura di coordinamento della Camera di Commercio per i Tavoli tecnici individuati dall'articolo 11 del presente Accordo.

Comma 4) L'UMSe internazionalizzazione e rapporti economici della PAT funge da struttura di coordinamento della Provincia per i Tavoli tecnici individuati dall'articolo 11 del presente Accordo.

Art. 11 Tavoli tecnici PAT e referenti della Camera di Commercio

Comma 1) Nel rispetto della natura unitaria dell'Accordo la Provincia autonoma di Trento individua, per ciascuna linea di intervento, un tavolo tecnico.

La composizione dei Tavoli tecnici viene definita con delibera della Giunta provinciale che contestualmente ne definisce le modalità di funzionamento.

Comma 2) Nel rispetto della natura unitaria dell'Accordo, la Camera di Commercio individua, per ciascuna linea di intervento, uno o più referenti.

Alle riunioni dei Tavoli tecnici che vedono la presenza dei referenti di Camera di Commercio partecipa anche il Servizio Controllo di gestione, quale struttura di coordinamento per Camera di Commercio.

CAPO IV Modalità di Finanziamento della Camera

Art. 12 Finanziamento ordinario della Camera di Commercio

Comma 1) A seguito della delega alla Provincia delle funzioni amministrative in materia di Camere di Commercio, la Provincia assegna annualmente alla Camera di Commercio il finanziamento previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 e ss. mm.. Tale finanziamento non è soggetto agli adempimenti programmatori e di rendicontazione previsti

al capo V del presente Accordo.

Comma 2) L'erogazione del finanziamento è disposta secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del presente Accordo.

Art. 13 Modalità di finanziamento dell'Accordo di Programma

Comma 1) Le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle attività di cui al presente Accordo sono determinate a livello aggregato per linee di intervento, nella misura indicata nella tabella denominata "Quadro generale delle risorse" parte integrante del presente accordo (allegato A). Il "Quadro generale delle risorse" è pluriennale e individua, per ciascuno degli anni di valenza dell'Accordo, l'importo assegnato a ciascuna linea di intervento, con separata indicazione della quota riferita ad attività delegate dalla Provincia alla Camera in base a delega normativa provinciale.

Nel "Quadro generale delle risorse" sono altresì distinte la quota di risorse a carico della Provincia, la quota di risorse a carico della Camera di Commercio e la quota di risorse a carico di altri soggetti terzi.

Il "Quadro generale delle risorse" deve risultare compatibile con il bilancio della Provincia e si intende aggiornato con l'approvazione del "Quadro annuale delle risorse" ricompreso nel Programma annuale di cui agli articoli 14 e 15.

Comma 2) La Camera di Commercio garantisce un intervento finanziario per l'attuazione delle azioni previste nell'Accordo medesimo almeno pari alle somme indicate a suo carico nel "Quadro annuale delle risorse" di cui all'articolo 14, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti di cui all'articolo 15.

Comma 3) La Provincia riconosce una quota di finanziamento al massimo pari a quanto previsto nel "Quadro annuale delle risorse" di cui all'articolo 14 tenuto conto degli eventuali aggiornamenti di cui all'articolo 15.

La quota PAT di finanziamento è liquidabile per intero, nel limite delle spese rendicontate, nel caso in cui tutte le modalità/fasi di realizzazione siano state realizzate (KPI con un valore uguale o superiore al 75%).

Se le "modalità/fasi di realizzazione" di una specifica macro-attività o progettualità sono state implementate parzialmente (KPI con un valore inferiore al 75%) la quota PaT di finanziamento massima corrisponde alla quota PAT legata alla linea di intervento decurtata della quota di risorse PaT attribuite in fase di programmazione, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti di cui all'articolo 15, alle attività implementate parzialmente. La quota PaT decurtata costituisce avanzo di quota PaT e verrà gestito come indicato al successivo comma 4).

Comma

4)

Nel caso in cui tutte le attività della linea di intervento siano liquidabili (tutte con valore KPI

uguale o superiore al 75%) ed emergano avanzi, essi verranno computati in quota PAT e quota Camera di Commercio, secondo la proporzione tra risorse PAT e risorse Camera di Commercio applicata in fase di Programmazione.

Nel caso in cui venga rendicontata una spesa sulla linea di intervento che, al netto della contribuzione di terzi, non evidenzi una minor spesa rispetto a quella programmata ma siano presenti “modalità/fasi di realizzazione” implementate parzialmente (con valore KPI inferiore al 75%), si genererà un avanzo sulla quota PAT corrispondente al valore dell’attività implementata parzialmente risultante in sede di programmazione.

Nel caso in cui venga presentata una rendicontazione sulla linea di intervento che evidenzi una minor spesa, al netto della contribuzione di terzi, rispetto a quella programmata e siano presenti “modalità/fasi di realizzazione” implementate parzialmente (con valore KPI inferiore al 75%) si genererà un avanzo sulla quota PAT corrispondente al valore maggiore tra il valore dell’attività implementata parzialmente risultante in sede di programmazione e il valore dell’avanzo derivante da minore spesa, in quota PAT ,secondo la proporzione tra risorse PAT e risorse Camera di Commercio applicata in fase di Programmazione.

Comma 5) Gli avanzi sono allocati sul primo anno in programmazione, successivamente all’approvazione definitiva degli avanzi, salvo quanto di seguito specificato.

Gli avanzi derivati dalle attività implementate parzialmente (con valore KPI inferiore al 75%) che procedono in continuità, al fine di prevederne il completamento vengono allocati sulla medesima linea di intervento e modalità di realizzazione attraverso una revisione del Programma di Attività dell’anno in corso.

Comma 6) Il meccanismo di verifica del raggiungimento del 75% del target previsto, non si applica alle attività oggetto di delega normativa, nonché alla quota di risorse relativa all’articolo 8 attribuita ad Accademia d’Impresa per l’attività di progettazione, organizzazione e promozione dei corsi.

CAPO V Programmazione, verifica, rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti

Art. 14 Programmazione delle attività

Comma 1) Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, in fase di programmazione, i Tavoli tecnici PAT, i referenti di Camera di Commercio e le strutture di coordinamento per l’Accordo di Programma per entrambi gli enti si riuniscono al fine di:

- a) identificare le macro-attività e le progettualità da confermare ed eventuali necessità di aggiornamento delle iniziative, identificare macro-attività o progettualità in “esaurimento o conclusione” o comunque da non riconfermare sull’anno successivo, ed identificare le rispettive modalità di realizzazione o fasi di realizzazione;

- b) proporre, sulla base e compatibilmente con il “Quadro generale delle risorse”, come aggiornato dal “Quadro annuale delle risorse”, la suddivisione delle risorse finanziarie per la quota PAT, tra ciascuna macro-attività o progettualità, come da comma 3, proporre il peso di ciascuna modalità di realizzazione/fase di realizzazione rispetto alla realizzazione della macro-attività/progettualità, nonché i KPI ed i target di riferimento.

Comma 2) La Camera di Commercio, sulla base delle informazioni raccolte dagli incontri con i Tavoli tecnici, presenta alla Provincia entro il 15 settembre la proposta di Programma annuale da realizzare nell’anno seguente declinata attraverso:

- a) attività consolidate, ovvero attività già svolte nel corso degli anni e che presentano carattere di continuità e ordinarietà;
- b) attività innovative, ovvero progettualità che non si basano su uno storico.

Comma 3) Il Programma annuale, che la Camera di Commercio presenta alla Provincia è composto da schede per linee di intervento (allegato B), e da un “Quadro annuale delle risorse”.

Comma 4) La scheda relativa ad ogni linea di intervento, viene declinata

- in attività consolidate: elenco delle macro-attività, relativi obiettivi e descrizione generale. Per ciascuna macro-attività vengono individuate le relative modalità di realizzazione con il loro peso, gli indicatori (KPI) di riferimento, ed i livelli di target per la verifica della loro esecuzione. Ciascuna modalità di realizzazione può essere descritta in una o più attività.
- In attività innovative: l’elenco delle progettualità, con i relativi obiettivi e descrizione generale, le fasi di realizzazione di ciascuna progettualità con relativo peso e le percentuali di realizzazione prevedibili sull’anno oggetto della programmazione.

Le spese previste vengono distinte in costi diretti (personale, funzionamento e interventi economici) e costi indiretti (personale, funzionamento e ammortamento).

Comma 5) Il “Quadro annuale delle risorse”, riassume le risorse attribuite alla singola linea di intervento, con separata indicazione di quelle riferite ad attività delegate. Tale “Quadro annuale delle risorse” deve risultare compatibile con il bilancio della Provincia, ed evidenziare per ogni linea di intervento e per ogni attività delegata le spese a carico della Provincia, a carico della Camera di Commercio e le spese a carico di altri soggetti terzi, nonché gli eventuali avanzi determinati in maniera definitiva nell’ultimo bilancio di esercizio approvato, riallocati.

Comma 6) Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 8 (Formazione), Camera di Commercio dà attuazione alle stesse per mezzo della propria azienda speciale Accademia d'Impresa e le relative risorse vengono classificate, in accordo con il bilancio Camerale, quali interventi economici, indipendentemente dalla natura dei costi che le stesse vanno a coprire. Camera di Commercio assume gli impegni di cui all'articolo 8, ed è responsabile della corretta esposizione degli avanzi di cui all'articolo 13 comma 4.

Comma 7) I Tavoli tecnici valutano la proposta ricevuta dalla Camera di Commercio, formulano eventuali osservazioni, ed esprimono parere sulla proposta di Programma annuale secondo le modalità previste nell'atto di definizione delle modalità di funzionamento dei tavoli tecnici.

Comma 8) La struttura provinciale di coordinamento restituisce parere di sintesi circa gli esiti della discussione con i tavoli tecnici alla Camera di Commercio entro il 31 ottobre. Gli scambi ai punti precedenti possono avvenire anche per le vie brevi.

Comma 9) Il Programma annuale approvato dalla Camera di Commercio viene formalmente inviato entro il 30 novembre alla struttura provinciale di coordinamento ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale entro il 31 gennaio e della contestuale assegnazione del relativo finanziamento.

Art. 15 Monitoraggio e modifiche al programma

Comma 1) In corso d'anno, i referenti della Camera di Commercio aggiornano periodicamente le strutture referenti dei tavoli tecnici e la struttura di coordinamento PAT competente per l'Accordo di Programma sull'andamento delle attività programmate e sulla eventuale necessità di organizzare specifici incontri tra le strutture competenti.

Comma 2) Se nel corso d'anno si riscontrano eventi o esigenze per cui è necessario rivedere le modalità di realizzazione di una o più macro-attività o le fasi di realizzazione di una o più progettualità, o la pianificazione delle risorse previste nel Programma annuale, la Camera di Commercio ne dà tempestivamente comunicazione, anche per le vie informali, alla struttura di coordinamento ed al referente della linea di intervento entro la fine del primo semestre.

Comma 3) I tavoli tecnici coinvolti si riuniscono per un confronto con i referenti Camerali. Camera di Commercio sulla base delle esigenze e di quanto emerso nelle riunioni con i Tavoli tecnici, elabora una proposta complessiva di revisione del Programma annuale e del relativo "Quadro annuale delle risorse", relativamente alle linee di intervento per cui ciò è necessario .

Comma 4) La struttura provinciale di coordinamento condivide la proposta definita da Camera di Commercio con i tavoli tecnici coinvolti e restituisce gli esiti delle discussioni con gli stessi alla Camera di Commercio. Gli scambi ai punti precedenti possono avvenire anche per le vie brevi.

Comma 5) L'aggiornamento del Programma annuale approvato dalla Camera di Commercio

viene formalmente inviata alla struttura provinciale di coordinamento competente per la gestione dei rapporti con la Camera di Commercio entro il mese di agosto, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale entro il 30 settembre.

Art. 16 Rendicontazione

Comma 1) Camera di Commercio, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione da parte della Giunta Camerale del Bilancio d'esercizio, fornisce la rendicontazione delle attività svolte nell'anno precedente, unitamente al bilancio stesso.

Comma 2) La rendicontazione, per ogni linea di intervento, è costituita da:

- a) una parte descrittiva delle attività svolte, in parallelo all'attività programmata, con indicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi definita sulla base di:
 - a. per ogni modalità di realizzazione: valore degli indicatori (KPI) raggiunto rispetto ai target programmati;
 - b. per ogni fase di realizzazione: raggiungimento delle percentuali di realizzazione rispetto a quanto previsto in fase di programmazione;
- b) una parte relativa alle rendicontazione delle spese, distinte in costi diretti (personale, funzionamento e interventi economici) e costi indiretti (personale, funzionamento e ammortamento);
- c) un "Quadro annuale delle risorse" a consuntivo, in raffronto con la programmazione, articolato per linea di intervento, con separata indicazione delle attività delegate e così definito:
 - a. identificazione spese a consuntivo a carico della Provincia, a carico della Camera di Commercio e a carico di altri soggetti terzi;
 - b. individuazione degli avanzi complessivi, che vengono ripartiti in quota PAT e Camera di Commercio secondo quanto definito all'articolo 13.

Comma 3) Per quanto riguarda la rendicontazione delle attività di cui all'articolo 8 (Formazione), le relative risorse vengono classificate, in accordo con il bilancio Camerale, quali interventi economici, indipendentemente dalla natura dei costi che le stesse vanno a coprire.

Comma 4) I Tavoli tecnici PAT si riuniscono per esaminare la rendicontazione, avanzare eventuali osservazioni e/o richieste di integrazione alla stessa ed esprimere un parere relativamente al raggiungimento degli obiettivi previsti, secondo le modalità individuate nell'atto di definizione delle modalità di funzionamento dei tavoli tecnici.

Comma 5) Su proposta della struttura provinciale di coordinamento, la Giunta provinciale approva entro il 30 giugno di ogni anno la rendicontazione del Programma annuale riferito all'anno precedente e l'accertamento degli eventuali avanzi definitivi.

Comma 6) Gli scambi ai punti precedenti possono avvenire anche per le vie brevi .

Art. 17 Modalità di erogazione dei finanziamenti

Comma 1) Le somme a carico della Provincia, come risultanti dal “Quadro annuale delle risorse” allegato al Programma annuale e dai provvedimenti di assegnazione di cui all'articolo 14, nonché il finanziamento di cui all'articolo 12, sono erogate come segue:

- a. il finanziamento ordinario disciplinato all'articolo 12: entro i 30 giorni successivi alla presentazione del bilancio d'esercizio riferito all'anno di assegnazione dei finanziamenti, su richiesta dell'Ente camerale;
- b. i finanziamenti dell'Accordo di Programma disciplinati dall'articolo 14 e 15: entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta, relativamente ai finanziamenti rendicontati dalla Camera di Commercio alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rendicontazione. Per tali finanziamenti sarà erogata la quota di competenza della Provincia, come emerge dalla rendicontazione, entro i limiti degli oneri effettivamente sostenuti dalla Camera di Commercio, come evidenziati nella richiesta di liquidazione. Gli oneri rendicontati ma non ancora sostenuti dalla Camera di Commercio verranno richiesti in occasione della successiva liquidazione.
- c. In relazione alle somme ancora dovute dalla Provincia alla Camera di Commercio quale finanziamento delle attività dell'Accordo di programma afferenti le annualità 2019, 2020, 2021, debitamente rendicontate, la Provincia provvede all'erogazione delle somme dovute in tranches annuali di Euro 1.000.000,00 oltre ad una rata conclusiva a saldo. La somma viene versata entro 30 giorni dalla richiesta della Camera di Commercio.

Comma 2) La Provincia e la Camera di Commercio si impegnano a porre in essere, una verifica circa l'adeguatezza delle modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, anche in relazione al contesto finanziario che caratterizzerà la finanza pubblica provinciale.

CAPO VI Impegni dei sottoscrittori, verifiche sull'attuazione, durata e disciplina transitoria

Art. 18 Impegni e responsabilità dei soggetti sottoscrittori

Comma 1) Ciascun soggetto sottoscrittore nello svolgimento delle attività di propria competenza si impegna:

- a) ad assumere ogni iniziativa per assicurare il rispetto dei termini concordati e a garantire, per la realizzazione del presente Accordo, la messa a disposizione delle somme previste nel “Quadro generale delle risorse” e nei “Quadri delle risorse annuali”, tenuto conto dei relativi aggiornamenti;
- b) ad utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell’attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti dandone comunicazione tempestiva;
- d) a informare tempestivamente, anche in via informale, la struttura di coordinamento e le strutture referenti per i singoli tavoli tecnici in caso di eventi significativi che impattino sulla realizzazione di un’attività /progettualità;
- e) ad utilizzare le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi programmati secondo principi di economicità ed efficacia;
- f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell’Accordo;

Comma 2) I diritti sui dati rilevati e sul materiale prodotto in applicazione del presente articolo, nonché quelli relativi ad eventuali invenzioni o brevetti adottati nell’espletamento delle attività elencate appartengono alla Provincia ed alla Camera di Commercio, che concordano, con separato atto, il regime da adottare per la protezione di tali diritti e per la loro utilizzazione.

Comma 3) La Provincia risponde esclusivamente dei finanziamenti assegnati alla Camera di Commercio con i provvedimenti di cui all’articolo 12 e 14 ed è esente da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per fatti o situazioni derivanti dall’attuazione dei singoli interventi.

Comma 4) La Camera di Commercio è responsabile per l’attuazione delle attività e delle progettualità previste dal presente Accordo come declinate nei Programmi delle attività.

Art. 19 Verifiche sull’attuazione dell’Accordo

Comma 1) Al fine di discutere delle problematiche inerenti l’attuazione del presente Accordo, con particolare riguardo alla verifica del rispetto degli impegni assunti, nonché di formulare proposte per una efficace realizzazione degli obiettivi, per l’eventuale aggiornamento o integrazione dell’Accordo durante il periodo di validità dello stesso, l’Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca, d’intesa con il Presidente della Camera di Commercio, può promuovere incontri tra le parti. Analoga facoltà, d’intesa con l’Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca, è attribuita al Presidente della Camera di Commercio.

Comma 2) Per la Provincia e per la Camera di Commercio partecipano agli incontri i

dirigenti e i funzionari individuati, rispettivamente, dall'Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca e dal Presidente della Camera di Commercio.

Art. 20 Direttive sulla formazione dei bilanci della Camera di Commercio

Comma 1) La Giunta provinciale approva le direttive sulla formazione dei bilanci della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 7, comma 10 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e ss.mm, previo confronto con la Camera stessa.

Art. 21 Trattamento dati personali

Comma 1) Provincia e Camera di Commercio garantiscono nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo il rispetto del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003, secondo quanto stabilito negli specifici atti qualora necessari.

Art. 22 Durata dell'Accordo

Comma 1) Il presente Accordo ha validità dal 01 aprile 2025 al 31 dicembre 2028.

Art. 23 Continuità delle attività della Camera di Commercio dopo la scadenza dell'Accordo

Comma 1) Dopo la scadenza del presente Accordo e fino alla stipulazione del nuovo Accordo, per garantire la continuità delle attività dell'Ente camerale, come previsto dall'art. 19, comma 9 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, la Provincia può assegnare alla Camera di Commercio acconti per l'effettuazione di attività nelle aree di collaborazione previste nel presente Accordo, nei limiti dell'80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l'anno precedente.

Comma 2) L'erogazione di tali somme è effettuata come previsto all'art. 17, con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione.

Art. 24 Regime fiscale

Comma 1) Ai fini della registrazione si dà atto che il presente Accordo di programma non ha autonomo contenuto patrimoniale e pertanto è soggetto ad imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



LINEA DI INTERVENTO "3"

PROGRAMMAZIONE

COSTI DIRETTI		COSTI INDIRETTI		TOTALE
PERSONALE	INTERVENTI ECONOMICI	FUNZIONAMENTO	PERSONALE	AMMORTAMENTO
QUOTA PAT	QUOTA CCIATA	QUOTA TERZI	TOTALE	PROPORZIONE
			€0,00	PAT:
				CCIATA:

RENDICONTAZIONE

COSTI DIRETTI		COSTI INDIRETTI		TOTALE
PERSONALE	INTERVENTI ECONOMICI	FUNZIONAMENTO	PERSONALE	AMMORTAMENTO
QUOTA PAT	QUOTA CCIATA	QUOTA TERZI	TOTALE	
			€0,00	

AVANZI		TOTALE
QUOTA PAT destinata a esercizio in corso	QUOTA CCIATA	

ATTIVITÀ CONSOLIDATE

MACRO-ATTIVITÀ 1	REFERENTI	RISORSE PAT
Obiettivo specifico	PAT: CCIATA:	
Modalità di realizzazione 1	Descrizione modalità di realizzazione programmata	
	Target previsto	
Risorse	Raggiunto sino	Rendicontazione a consuntivo
Modalità di realizzazione 2	Descrizione modalità di realizzazione programmata	
	Target previsto	
Risorse	Raggiunto sino	Rendicontazione a consuntivo
Modalità di realizzazione 3	Descrizione modalità di realizzazione programmata	
	Target previsto	
Risorse	Raggiunto sino	

Risorsa	Raggiunto sì/no	Target raggiunto	Rendicontazione a consuntivo	
			Descrizione modalità di realizzazione programmata	Rendicontazione a consuntivo
Peso ragg obiettivo	KPI	Target previsto	Descrizione modalità di realizzazione programmata	Rendicontazione a consuntivo
Risorse	Raggiunto sì/no	Target raggiunto	Descrizione modalità di realizzazione programmata	Rendicontazione a consuntivo
			Descrizione modalità di realizzazione programmata	Rendicontazione a consuntivo

MACRO-ATTIVITÀ 2		REFERENTI	RISORSE PAT
Obiettivo specifico		PAT: CCIATA:	
Modalità di realizzazione 1	Peso ragg obiettivo	KPI	Descrizione modalità di realizzazione programmata
	Risorse	Raggiunto sì/no	Rendicontazione a consuntivo
Modalità di realizzazione 2	Peso ragg obiettivo	KPI	Descrizione modalità di realizzazione programmata
	Risorse	Raggiunto sì/no	Rendicontazione a consuntivo

ATTIVITÀ INNOVATIVE

PROGETTUALITÀ 1		REFERENTI	RISORSE PAT
Obiettivo specifico		PAT ... CCIATA:	
Fase di realizzazione 1	Peso ragg obiettivo	Indicatori	Descrizione modalità di realizzazione programmata
	Risorse	Raggiunto sì/no	Rendicontazione a consuntivo
Fase di realizzazione 2	Peso ragg obiettivo	Indicatori	Descrizione modalità di realizzazione programmata
	Risorse	Raggiunto sì/no	Rendicontazione a consuntivo
Fase di realizzazione 3	Peso ragg obiettivo	Indicatori	Descrizione modalità di realizzazione programmata
	Risorse	Raggiunto sì/no	Rendicontazione a consuntivo

	ANNO 2025				ANNO 2026				ANNO 2027				ANNO 2028			
	TOTALE	QUOTA PAT	QUOTA CCLIAA	QUOTA TERZI	TOTALE	QUOTA PAT	QUOTA CCLIAA	QUOTA TERZI	TOTALE	QUOTA PAT	QUOTA CCLIAA	QUOTA TERZI	TOTALE	QUOTA PAT	QUOTA CCLIAA	QUOTA TERZI
ACCORDO DI PROGRAMMA 2024																
Sostenibilità e transizioni green e digitale delle imprese	€ 508.000,00	€ 250.000,00	€ 118.000,00	€ 140.000,00	€ 508.000,00	€ 250.000,00	€ 118.000,00	€ 140.000,00	€ 508.000,00	€ 250.000,00	€ 118.000,00	€ 140.000,00	€ 508.000,00	€ 250.000,00	€ 118.000,00	€ 140.000,00
Digitalizzazione e semplificazione dei rapporti tra imprese e PA	€ 170.500,00	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 30.500,00	€ 170.500,00	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 30.500,00	€ 170.500,00	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 30.500,00	€ 170.500,00	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 30.500,00
Promozione dei prodotti e del sistema economico trentino e apertura a nuovi mercati <i>Di cui risorse FUR cap. 615685-002</i>	€ 1.015.000,00	€ 530.000,00	€ 415.000,00	€ 70.000,00	€ 1.015.000,00	€ 530.000,00	€ 415.000,00	€ 70.000,00	€ 1.015.000,00	€ 530.000,00	€ 415.000,00	€ 70.000,00	€ 1.015.000,00	€ 530.000,00	€ 415.000,00	€ 70.000,00
<i>Di cui risorse FUR cap. 615685-002</i>	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Attrazione e sviluppo delle imprese umane	€ 135.000,00	€ 100.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 100.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 100.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 100.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
<i>Di cui risorse FUR cap. 615685-003</i>	€ 481.000,00	€ 240.000,00	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 491.000,00	€ 250.000,00	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 491.000,00	€ 250.000,00	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 491.000,00	€ 250.000,00	€ 241.000,00	€ 0,00
Osservatorio Economico, studi e indagini	€ 1.730.000,00	€ 980.000,00	€ 760.000,00	€ 0,00	€ 1.730.000,00	€ 970.000,00	€ 760.000,00	€ 0,00	€ 1.730.000,00	€ 970.000,00	€ 760.000,00	€ 0,00	€ 1.730.000,00	€ 970.000,00	€ 760.000,00	€ 0,00
<i>Di cui risorse FUR cap. 615685-003</i>	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Formazione	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Di cui risorse FUR cap. 615685-003</i>	€ 705.000,00	€ 655.000,00	€ 10.000,00	€ 38.000,00	€ 705.000,00	€ 655.000,00	€ 10.000,00	€ 38.000,00	€ 705.000,00	€ 655.000,00	€ 10.000,00	€ 38.000,00	€ 705.000,00	€ 655.000,00	€ 10.000,00	€ 38.000,00
Tematiche etniche, albi e registri e prevenzione fenomeni di illegalità	€ 573.000,00	€ 535.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 573.000,00	€ 535.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 573.000,00	€ 535.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 573.000,00	€ 535.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00
<i>Di cui attività delegate</i>																
TOTALE	€ 4.752.500,00	€ 2.875.000,00	€ 1.599.000,00	€ 278.500,00	€ 4.752.500,00	€ 2.875.000,00	€ 1.599.000,00	€ 278.500,00	€ 4.752.500,00	€ 2.875.000,00	€ 1.599.000,00	€ 278.500,00	€ 4.752.500,00	€ 2.875.000,00	€ 1.599.000,00	€ 278.500,00